

LE VIGENTI NORME SUL SEGRETO DEL PARTO NON DEVONO ESSERE VIOLATE DAL PARLAMENTO: DRAMMATICA TESTIMONIANZA DI UNA DONNA CHE NON AVEVA RICONOSCIUTO IL BAMBINO

FRANCESCO SANTANERA

Come abbiamo segnalato su questa rivista (1) è allarmante la sentenza della Corte costituzionale n. 278/2013 che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 28, comma 7 della legge 184/1983 «*nella parte in cui non prevede – attraverso un provvedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata (...) su richiesta del figlio ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione*».

Infatti la sentenza «*è il frutto abnorme dell'ancora presente, ancorchè vetusta e superata, concezione della filiazione, della maternità e della paternità fondata sul Dna, come risulta evidente dai termini usati dalla Corte costituzionale: "madre" per indicare la donna che non riconoscendo il proprio nato ha deciso di non diventare la sua mamma e "figlio" per designare il soggetto che non ha nemmeno visto la persona che lo ha procreato*».

A questo riguardo sarebbe molto valido sul piano sociale, nonché utile anche sotto il profilo personale, che i figli adottivi non riconosciuti alla nascita riflettessero sulle condizioni di vita dei 310mila minori ricoverati in istituto negli anni precedenti alla legge 431/1967 istitutiva dell'adozione legittimante, approvata dal Parlamento a seguito delle dure e complesse

iniziative promosse dall'Anfaa, Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (2).

Da un lato verrebbero a sapere che l'istituzionalizzazione dei bambini non riconosciuti, disposta dalle autorità fin dai primi giorni della loro esistenza, era praticata sulla base del concetto secondo cui la personalità di ognuno di noi, e quindi anche i nostri comportamenti, erano direttamente e inscindibilmente collegati con il Dna dei procreatori. Veniva quindi negato che le nostre identità e individualità fossero sostanzialmente costruite – come dovrebbe essere evidente per tutti e in particolare per gli adottati in tenera età – dal reciproco rapporto affettivo / educativo / formativo con coloro – le vere madri ed i veri padri biologici o adottivi – che hanno provveduto alla nostra crescita umana e sociale (3).

In merito ricordo che nel messaggio inviato agli organizzatori, ai relatori e ai partecipanti del convegno europeo "Bambini senza famiglia e adozione: esigenze e diritti. Legislazione ed esperienze europee a confronto" svoltosi a Milano il 15 e 16 maggio 1997, il compianto Cardinale Carlo Maria Martini aveva affermato quanto segue: «*Mi preme sottolineare l'esigen-*

(2) In base alla legge 149/2001 è vietato il ricovero di minori presso i tradizionali istituti. Attualmente l'accoglienza residenziale può essere disposta solamente presso famiglie affidatarie o presso comunità parafamiliari.

(3) Il dotto Padre Salvatore Lener J.S. aveva affermato sulla rivista *Civiltà cattolica* che l'adozione è equiparabile ad un innesto. Ad esempio se si procede all'innesto di un pesco su un susino o su un mandorlo i frutti – buoni o cattivi – sono sempre e solo pesche, allo stesso modo di quando le radici sono di pesco. A seguito delle nefaste conseguenze della fillossera, insetto originario del Nord America, accidentalmente introdotto in Europa nel 1860, vennero arrecati danni gravissimi ai vigneti. Il solo rimedio risolutivo è stato ottenuto mediante l'innesto su radici americane resistenti. Di conseguenza le varie qualità del vino – bianco o rosso – non sono quelle delle radici (che producono uva fragola che mal si presta alla vinificazione), ma degli innesti (nebbiolo, barbera, arneis, ecc.). Si può dunque dire che si tratta di vino "adottivo". Aspetti della "Adozione nei regni animale e vegetale" sono stati segnalati da Emilia De Rienzo nell'articolo pubblicato sul n. 150, 2005 di questa rivista. Di particolare interesse anche gli articoli di Gabriella Cappellaro, "I fondamenti della genitorialità" e "Il diritto alla famiglia dei bambini piccolissimi", n. 137, 2002 e 145, 2004.

(1) Cfr. gli articoli: Francesco Santanera, "La sconcertante e superficiale sentenza della Corte costituzionale sul presunto diritto del figlio adottivo di conoscere la donna che lo ha partorito" e "La sentenza della Corte costituzionale sul segreto del parto: due contributi significativi", n. 185, 2014; Maria Teresa Pedrocco Biancardi, "La ricerca delle origini dei figli adottati non riconosciuti alla nascita", 186, 2014; "Urgente appello al Parlamento e al Governo da sottoscrivere per difendere il segreto del parto, la salute delle donne e il futuro dei bambini non riconosciuti", n. 187, 2014; "Difesa del parto in anonimato: ordine del giorno approvato al Comune di Torino" e "Iniziativa assunte per difendere il segreto del parto, la salute delle donne e il futuro dei bambini non riconosciuti", n. 188, 2014; "Chiesto l'intervento del Capo dello Stato per il rispetto delle norme vigenti sul parto in anonimato", "Le culle termiche e la falsa prevenzione dell'abbandono dei neonati" e "Due significative prese di posizione sul testo base predisposto dalla Commissione giustizia della Camera sull'accesso all'identità della donna che ha scelto di partorire in anonimato", n. 189, 2015.

za, molto avvertita da coloro che vivono personalmente queste forme di accoglienza, di vedere riconosciuti la piena dignità e il valore della filiazione e della genitorialità adottiva quale filiazione e genitorialità vere. La maternità e la paternità non si identificano semplicemente con la procreazione biologica, perché "nato da" non è sinonimo di "figlio di"».

Occorrerebbe altresì che i figli adottivi non riconosciuti si documentassero sulle iniziative assunte dall'Anfaa (4) dirette non alla promozione indiscriminata dell'adozione (5), ma alla massima riduzione possibile dei preesistenti e dei nuovi ingressi di minori in istituto, con la richiesta agli enti pubblici competenti, a seconda delle situazioni, di fornire ai nuclei di origine il necessario sostegno psico-socio-economico, di provvedere all'istituzione dell'affidamento familiare a scopo educativo dei minori delle famiglie in difficoltà, alla creazione di comunità parafamiliari inserite nel vivo del contesto abitativo e all'adozione dei minori «privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi» (6). Da sottolineare che, dall'approvazione della legge 431/1967 ad oggi, sono stati adottati oltre 140mila minori.

I devastanti effetti della carenza di cure familiari

Le complesse e contrastate, specialmente nella fase iniziale (e cioè negli anni '60), iniziative dell'Anfaa erano state assunte nella consapevolezza delle nefaste conseguenze della carenza di cure familiari che colpivano duramente i bambini istituzionalizzati. Gli effetti a breve e a lungo termine erano tanto più deva-

stanti quanto era minore l'età dei fanciulli e maggiore la durata del ricovero (7).

Questa drammatica situazione era stata accertata a livello internazionale da John Bowlby che, a seguito di una meticolosa ricerca effettuata per conto del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (8), era giunto alle seguenti conclusioni: «La carenza prolungata di cure materne provoca nel bambino piccolo dei danni non soltanto gravi, ma anche durevoli, che modificano il suo carattere ed interessano così tutta la sua vita futura»; «Si scoprirebbe certamente che, più marcata è la carenza materna nei primi anni, più il bambino appare solitario e asociale, più la carenza si alterna a periodi di soddisfazione, più il bambino diventa ambivalente e antisociale» (9); «Oggi, tutti gli studiosi di questa questione sono d'accordo nel riconoscere la grande importanza della privazione di cure materne nella seconda metà del primo anno di vita, mentre molti di essi attribuiscono la medesima importanza alla privazione subita nei primi sei mesi, in particolare tra i tre e i sei mesi»; «Assistere convenientemente dei bambini privati di una vita familiare normale non è semplicemente un atto di umanità ma un elemento essenziale del benessere mentale e sociale di una comunità. Quando infatti vengono a mancare le cure necessarie, come succede in tutti i Paesi del mondo occidentale d'oggi, questi bambini diventati adulti non possono che riprodurre degli individui simili a se stessi. Dei bambini carenzati, che vivono nella propria famiglia o fuori di essa, sono una fonte di infezione sociale altrettanto reale e pericolosa che i portatori di germi di difterite o di tifo» (10).

(4) Circa l'attività svolta dall'Anfaa a difesa delle esigenze e dei diritti dei bambini e dei fanciulli in gravi difficoltà, si veda il volume di Francesco Santanera, *Adozione e bambini senza famiglia. Le iniziative dell'Anfaa*, Manni Editore, Lecce, 2013.

(5) Si tenga presente che in quasi tutti gli altri Paesi del mondo la base dell'adozione è ancora di natura contrattuale, per cui possono essere adottati anche i fanciulli circondati dall'affetto e dal valido sostegno dei loro genitori. Tale base a volte ha addirittura connotazioni analoghe allo scambio delle merci, come avviene quando i genitori di origine scelgono la famiglia adottiva.

(6) Allo scopo di evitare l'inaccettabile e illegittima sottrazione dei figli ai loro genitori e ai loro congiunti, la legge 431/1967 prevedeva ben quattro giudizi (Tribunale per i minorenni, ricorsi allo stesso Tribunale, alla Sezione minorenni della Corte di Appello e alla Corte di Cassazione); successivamente sono stati ridotti a tre con l'eliminazione del secondo intervento del Tribunale per i minorenni.

(7) La situazione è stata descritta nel volume di Bianca Guidetti Serra e Francesco Santanera, *Il Paese dei Celestini. Istituti di assistenza sotto processo*, Einaudi Editore, Torino, 1973. Per una testimonianza diretta di un ex bambino ricoverato in istituto, si veda il libro di Giuseppe Fucci, *Infanzia calpestata - Adolescenza rubata*, Casa Editrice Menna, Avellino, 2011, recensito sul n. 179, 2012 di questa rivista.

(8) Cfr. John Bowlby, *Cure materne e igiene mentale del fanciullo*, Editrice Universitaria, Firenze, 1957.

(9) L'Autore si riferisce alle devastanti conseguenze dei ripetuti ricoveri alternati alle cure dirette da parte del o dei genitori. È stata altresì evidenziata da altri Autori la nocività per i bambini in tenera età delle visite saltuarie di genitori in istituto, in quanto i loro allontanamenti sono spesso vissuti come veri e propri abbandoni. A questo proposito occorrerebbe che l'abbandono venisse considerato non com'è interpretato dagli adulti, ma come è effettivamente vissuto dai bambini.

(10) Ulteriori studi e ricerche avevano dimostrato che analoghe

A conferma delle affermazioni sopra riportate è noto l'alto numero delle persone con varie forme di disadattamento personale e sociale di coloro che nel periodo formativo sono stati ricoverati in istituti di assistenza (11).

Estrema validità delle vigenti norme sul segreto del parto

Come dovrebbe essere ovvio per tutti, in particolare per gli adottati non riconosciuti, le vigenti norme sul segreto del parto non solo hanno garantito la vita dei neonati non riconosciuti, ma anche una condizione della loro salute psico-fisica alla nascita del tutto analoga a quella degli altri bambini; inoltre è stato evitato il loro abbandono, situazione che avrebbe messo in pericolo la loro esistenza.

Dunque, in prima fila gli adottati non riconosciuti alla nascita che, proprio a seguito del non riconoscimento e dell'adozione non hanno sofferto a causa dei deleteri effetti del ricovero in istituto, dovrebbero operare attivamente per evitare il ritorno degli internati e per consentire ai 300-400 bambini che ogni anno non sono riconosciuti e alle donne che loro danno alla vita, di beneficiare delle norme vigenti in materia di tutela gratuita della salute, del segreto del parto e della tempestiva adozione, evitando gli abbandoni che mettono in pericolo la vita e l'integrità fisica dei neonati.

A questo proposito pubblichiamo, negli allegati A, B e C, la lettera inviata alla giornalista de *L'Espresso* Stefania Rossini da una donna che non ha riconosciuto al momento del parto il proprio nato, la successiva lettera di Graziella Tagliani, adottata non riconosciuta, nonché la nota di Maria Teresa Pedrocco Biancardi.

Rispettare le scelte delle donne che hanno scelto il segreto del parto

Il fondamentale principio dell'effettiva interdipendenza delle nostre esigenze personali non vitali (com'è il caso della conoscenza della donna che ha procreato l'adottato non riconosciuto) con quelle degli altri, e delle loro conseguenze, dovrebbe essere anche un motivo di

conseguenze negative sono causate dalla carenze di cure paterne.

(11) Dati in merito sono contenuti anche nel citato libro di John Bowlby.

primaria importanza per comprendere il valore effettivamente positivo della scelta del non riconoscimento da parte delle donne e degli uomini che avevano ritenuto (e riterranno) di non essere in grado di fornire gli indispensabili supporti affettivi/educativi/formativi al neonato, assumendo una decisione adeguata alle loro esigenze e a quelle del loro nato.

La comprensione delle situazioni altrui, specialmente quelle delle persone in difficoltà, dovrebbe essere un comportamento che ognuno di noi dovrebbe seguire sempre e non solo quando si ha l'assoluto bisogno dell'aiuto degli altri: in primissimo luogo dovrebbe essere il filo conduttore delle iniziative dei Parlamentari che stanno predisponendo la legge richiesta dalla Corte costituzionale con la sentenza citata in apertura (12).

Occorre tenere presente che il non riconoscimento del neonato e la garanzia della segretezza della donna partorienti è anche uno strumento a difesa della stessa vita di donne che provengono da contesti in cui per tradizione o pratiche religiose, l'aver rapporti sessuali o partorire al di fuori del matrimonio viene punito sovente anche con l'uccisione della donna.

Occorre anche tener presente che, come aveva stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 171/1994 «*qualunque donna partorienti, ancorchè da elementi informali risulti trattarsi di coniugata, può dichiarare di non voler essere nominata nell'atto di nascita*». Pertanto il segreto del parto riguarda anche donne coniugate, magari con figli.

È quindi evidente – e non è questione nuova, poiché già in base all'articolo 9 della legge 2838/1928 era «*rigorosamente vietato di rivelare l'esito delle indagini compiute per accertare la maternità degli illegittimi*» – che il Parlamento non dovrebbe approvare norme che violino l'impegno assunto dallo Stato con il decreto legislativo 196/2003 con il quale ha stabilito che l'identità delle donne che si sono avvalse della

(12) I Parlamentari dovrebbero anche tenere presente che sui 140mila minori adottati dall'entrata in vigore dell'adozione (legge 431/1967) ad oggi, sono solamente alcune decine gli adottati non riconosciuti che insistono per conoscere i loro procreatori, fra l'altro senza mai considerare le devastanti conseguenze per le donne che hanno ritenuto e riterranno di non essere in grado di provvedere ai loro nati, con il fondato rischio di promuovere gli abbandoni – attualmente quasi inesistenti – che mettono in pericolo la vita o l'integrità fisica dei neonati.

facoltà del segreto del parto (oltre 90mila donne dal 1950 ad oggi) può essere resa nota solamente decorsi cento anni dal parto.

Allegato A

Riportiamo integralmente la lettera inviata a Stefania Rossini, Redattrice de *L'Espresso*, da una donna che non aveva riconosciuto il proprio nato, pubblicata sul numero del 21 maggio 2015: «*Questa lettera è una denuncia, un appello e un grido di paura. Per questo dovrò scusarmi se non darò troppi particolari. Le basti sapere che sono una donna ancora giovane con un passato complicato e un presente pieno di cose buone. Sono sposata con un brav'uomo, ho due bambini e un lavoro soddisfacente. Non volevo altro dalla vita quando mi dibattevo in una giovinezza difficile che ha rischiato di segnarmi per sempre. In quella giovinezza, fra i tanti errori, ne ho fatto uno che adesso ripiomba su di me come una nemesi vendicativa. Dopo due interruzioni di gravidanza, ero rimasta incinta per la terza volta. Però quei due aborti mi avevano lasciato un segno doloroso. Ho seguito allora il consiglio dell'assistente sociale e ho scelto di partorire nell'anonimato, come mi permetteva la legge, e di dare in adozione il bambino. È stato un momento durissimo che ho vissuto in completa solitudine, ma è stata anche la molla per farmi cambiare. O ne muoio o mi riscatto, mi sono detta. E non ho mai avuto rimpianti perché so di aver dato a quella creatura, nata da un incontro senza senso, l'unica cosa che conta: la vita! Ora però, vengo a sapere che in Parlamento si sta ridiscutendo di cambiare la legge per permettere alle persone adottate di rintracciare la madre biologica. E mi crolla il mondo addosso. Non è giusto, nessuno conosce il mio segreto e io stessa non penso mai al passato. Insomma non somiglio per niente allo stereotipo di quelle donne dilaniate dal rimorso che si vedono al cinema. Spero che la mia opinione serva a far riflettere il legislatore. F. H.».*

Allegato B

Gentilissima dott.ssa Rossini, ho letto sulla rubrica "Lettere" de *L'Espresso* del 21 maggio 2015 la testimonianza della signora F.H., che ha deciso di scegliere il parto anonimo e di dare

in adozione il suo bambino al momento della nascita, senza riconoscerlo.

Sono rimasta molto colpita dal coraggio con cui questa donna ha saputo mettersi in gioco per "far riflettere il legislatore" e dall'intensità delle parole da lei scelte ("questa lettera è una denuncia, un appello e un grido di paura").

Condivido i timori di questa signora. In effetti le iniziative parlamentari attualmente in discussione in Parlamento vanno nella direzione di modificare la normativa vigente per consentire al figlio non riconosciuto alla nascita di attivare, divenuto adulto, un procedimento diretto al rintraccio dei procreatori biologici. La modifica risulterebbe motivata dall'esigenza di superare una presunta disparità di trattamento tra figli adottivi riconosciuti e non riconosciuti alla nascita, garantendo anche a questi ultimi il "diritto" di accedere alle informazioni concernenti l'identità di chi li mise al mondo.

Ritengo queste iniziative molto criticabili e pericolose. Come figlia adottiva adulta non riconosciuta alla nascita, posso comprendere il desiderio di avere delle informazioni sul proprio passato.

Ogni essere umano sente il naturale bisogno di conoscere le proprie origini, per definire meglio la propria identità personale.

A questo bisogno, non si sottrae certamente il figlio non riconosciuto alla nascita, anche se felicemente inserito in una famiglia adottiva che lo ama.

Incoraggiata ed aiutata dai miei genitori adottivi, ho svolto anch'io qualche ricerca sul mio passato nell'orfanotrofio che mi aveva ospitato nei primi mesi di vita.

Per me, in particolare, la ricerca era motivata non tanto dal desiderio di riallacciare significativi rapporti interpersonali con delle persone estranee, quanto dal più profondo bisogno di conoscere le ragioni che hanno determinato il mio stato di figlia non riconosciuta.

La sensazione di imperfezione e manchevolezza, suscitata dall'impossibilità di conoscere le ragioni profonde del mio non riconoscimento, ha lasciato gradualmente il posto alla consapevolezza che il diritto alla segretezza del parto debba necessariamente prevalere sulle altre ragioni del cuore, se si vuole davvero tutelare la vita delle donne e dei nascituri che non verranno riconosciuti. Solo la garanzia di un parto

anonimo può indurre una donna a rivolgersi ad una struttura pubblica per portare a termine una gravidanza indesiderata, evitando soluzioni più drammatiche quali l'aborto clandestino, l'abbandono in cassonetto o, addirittura, l'infanticidio.

L'accorato appello di F.H. mi fa inoltre ricordare che una donna in difficoltà può decidere di rifarsi una vita, di sposarsi, di avere figli e di non rivelare alla nuova famiglia il proprio passato. Mi chiedo come possa conciliarsi questa esigenza di riservatezza con il rintraccio della donna da parte del proprio nato, sia pure nei limiti delle formalità che un provvedimento legislativo (al momento non esistente!) dovrebbe disciplinare in termini specifici.

Il nostro Stato sembra dibattersi tra due soluzioni tra loro antitetiche: promette di garantire la segretezza del parto alla donna in difficoltà, ma poi ne tradisce le aspettative consentendone il rintraccio (anche in via retroattiva, vale a dire oggi per allora!), accogliendo la diffusa opinione per cui i legami di sangue dovrebbero sempre prevalere.

Sembra quasi che si voglia attribuire al rintraccio della mamma biologica una valenza di riscatto per una sottesa colpa mai completamente espiata. Ma quale colpa? Forse quella di avere dato la vita ad un bambino?

Le istituzioni a mio parere dovrebbero garantire i soggetti più deboli, individuando i reali portatori di diritti soggettivi, senza cavalcare un'opinione pubblica che, sia pure in buona fede, ragiona sull'onda dell'emozione senza minimamente pensare alle gravi conseguenze delle proprie affermazioni.

In conclusione credo che si dovrebbe dimostrare più sensibilità e rispetto per le donne che decidono di non crescere il bambino che hanno portato in grembo, affidandolo a chi se ne può prendere cura in maniera adeguata. Apparentemente sembrano commettere un gesto innaturale, incomprensibile e censurabile; di fatto, consapevoli dei loro limiti, compiono un vero e proprio atto d'amore, che non va giudicato ma accolto come un dono.

Graziella Tagliani

Allegato C

Si, c'è un patto con lo Stato o, meglio, lo Stato si è impegnato per e con F.H. offrendole la pos-

sibilità di assicurare un futuro sicuro alla creatura che non ha voluto eliminare ma che non è stata in grado di accudire: si è impegnato di tutelare il suo segreto, di impedire che in futuro la sua decisione giovanile possa distruggere un presente costruito su basi sicure per lei e per il nuovo contesto affettivo che si è costruita.

Ma non tutte le donne che si sono fidate dello Stato hanno la storia di F.H.: ci sono anche storie molto più tragiche. Storie di stupri, di incesti, di violenze subite nel silenzio della vergogna e del senso di colpa.

La legge che protegge la segretezza del parto è in certi casi una sorta di risarcimento, di garanzia rispetto alla possibilità di ricostruirsi una vita dignitosa anche dopo esperienze devastanti e apparentemente senza speranza di recupero.

Lo pensano questo gli adulti più o meno benestanti di oggi, quando si definiscono abbandonati e/o accettano di essere definiti tali, e ricercano radici che hanno un senso solo bio-fisiologico mentre hanno alle spalle una storia di benessere affettivo, culturale, civile, ricordi veri, quelli lasciati dalle esperienze familiari di tutti?

Non riescono a immaginare cosa potrebbe accadere a una famiglia, a un rapporto sentimentale o anche di lavoro e di amicizia, nel quale improvvisamente emergesse un passato diversamente interpretabile, ma sempre e comunque imputabile a una donna che si troverebbe una seconda volta vittimizzata?

Forse questi adulti, presi dall'emotività e dal protagonismo, potrebbero faticare a porsi queste domande, ma il legislatore ne ha il dovere e la possibilità.

Come anziana psicologa e psicoterapeuta che si trova a fronteggiare una crescente inquietudine di donne che sono riuscite a ricostruirsi una vita sufficientemente buona su dolorose macerie e temono di ricadere nel caos, credo e spero che il legislatore si interroghi prima di decidere.

Senza contare che gli stessi ricercatori delle loro origini potrebbero esporsi a rischi emotivi non da poco, una volta scoperto il *mistero* della loro nascita.

Maria Teresa Pedrocco Biancardi